



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**COMITATO CENTRALE**

Codice Fiscale n. 01906810583  
Partita Iva n. 01019341005

9° A.B.S.P.I.

Dipartimento: UFFICIO MOTORIZZAZIONE CENTRALE

Servizio: CRI/CC/00 74324/10

Protocollo N°: \_\_\_\_\_

Rif. foglio N°: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati: \_\_\_\_\_

00187 Roma, li 09/11/2010

AI COMITATI REGIONALI CRI

ALLE PROVINCE AUTONOME DI  
TRENTO E BOLZANO

ALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL  
CORPO MILITARE CRI

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

LORO SEDI

E, P.C.

**Oggetto:** Ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti

Si invitano codeste Unità, a diramare la presente ai propri Uffici competenti per territorio in relazione a quanto di seguito riportato.

Pervengono a questo Ufficio Motorizzazione Centrale CRI, richieste di chiarimenti in merito alle sospensioni o revoche delle patenti civili per guida in stato di ebbrezza o per uso di stupefacenti.

A tal proposito, il Testo Unico CRI, come recita anche l'art. 138 CdS, è applicabile per la conduzione dei veicoli di servizio CRI (con targa CRI). La patente rilasciata ai sensi del T.U., pertanto, è valida esclusivamente per la guida di detti veicoli.

Ne consegue che ogni provvedimento relativo a sospensione e revoca (analogamente al rilascio) DEVE derivare ESCLUSIVAMENTE dalla condotta del conducente CRI, con patente CRI e su veicolo CRI. Di conseguenza le violazioni avute alla guida di veicolo civile condotto con patente civile, non possono colpire la patente CRI, "salvo" che l'Autorità Giudiziaria, a fronte di comportamenti gravi e dannosi del conducente, decida di NOTIFICARE il proprio provvedimento anche alla CRI (in analogia a quanto stabilito dal PREFETTO). La dicitura sulle Ordinanze Prefettizie "...e tutte le patenti eventualmente possedute..." si riferisce infatti a tutte le patenti i cui provvedimenti sono di competenza del Prefetto, salvo appunto che il Giudice non disponga ESPRESSAMENTE in modo diverso e più ampio.

Non può essere richiamata l'applicabilità della norma a titolo "RITORSIIVO" (abuso d'ufficio) nei confronti del conducente che già deve scontare la sua pena per il reato consumato per il quale ha già ottenuto la sanzione provvisoria (ritiro della patente civile) e poi CONDANNA.

E' da rilevare inoltre, che il titolare del procedimento è l'AUTORITA' GIUDIZIARIA, e non il PREFETTO, al quale il PRESIDENTE CRI (o COMMISSARIO CRI) è equiparato per le competenze CRI. E' infatti "erroneo" il principio che il Prefetto abbia potere di sospensione o di revoca della patente CRI (vedasi art. 138 Cds).

Vi è, infine, un altro aspetto, non secondario, riguardo alle INFORMAZIONI SOGGETTE A RISERVATEZZA (PRIVACY), la cui acquisizione può produrre VIOLAZIONE soggetta a potenziale QUERELA per colui che acquisisce impropriamente e divulga dati personali sensibili, quale appunto un procedimento penale.

IL RESPONSABILE NAZIONALE  
MOTORIZZAZIONE CRI  
P.to Michele SCAPERROTTA

IL DIRIGENTE  
Dott. Claudio IOCCHI